

ALLEGATO A)

PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI E IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 17.03.2020, N. 18, CONVERTITO NELLA L. 24.04.2020, N. 27, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 8-SEXIES DEL D.L. 31.12.2020 N. 183, CONVERTITO DALLA L. 26.02.2021, N. 21

1. Premessa

L'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" ha previsto fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Fino al 31 dicembre 2021, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso le strutture private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario è consentita, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

La procedura per l'acquisizione delle domande dei professionisti interessati e in possesso dei requisiti di cui alla citata normativa nazionale è finalizzata alla costituzione di un elenco regionale per il reclutamento temporaneo di professionisti, impegnati nell'emergenza da COVID-19 presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte.

2. Professionisti interessati

Possono presentare istanza, compilando il modello fac-simile di domanda di cui all'All. B), i soggetti in possesso di qualifica professionale sanitaria o di qualifica professionale di operatore socio sanitario, che intendono esercitare temporaneamente sul territorio regionale, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture private autorizzate o accreditate, in via autonoma o dipendente, la qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Le domande presentate dai soggetti interessati rappresentano la manifestazione di una disponibilità per la copertura di eventuali necessità da parte delle AA.SS.RR. e delle strutture private autorizzate o accreditate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, con particolare riferimento alla qualifica professionale sanitaria di infermiere, nonché della qualifica professionale di operatore socio sanitario.

I soggetti risultati idonei sulla base dei requisiti posseduti saranno iscritti in apposito elenco regionale, predisposto dal Settore regionale competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", che avrà cura di inserire nel suddetto elenco anche coloro che si sono sottoposti alla procedura di verifica dei requisiti, prima dell'approvazione del presente atto, in applicazione dell'art 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27.

3. Requisiti richiesti per la costituzione dell'elenco regionale e documentazione da allegare alla domanda

Ai sensi della normativa nazionale in oggetto, per il reclutamento temporaneo ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i professionisti interessati devono presentare istanza, corredata da una copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza. La domanda dovrà essere, inoltre, corredata anche dai seguenti documenti:

- copia conforme all'originale del titolo di studio della qualifica professionale sanitaria;
- oppure per l'esercizio della qualifica professionale di Operatore socio sanitario copia conforme all'originale della qualifica professionale O.S.S. e del relativo programma formativo, avente almeno 1.000 ore di corso di formazione, di cui 500 ore di teoria e 500 ore di tirocinio pratico (servizi sanitari, socio-sanitari e socio-ass.li);
- curriculum vitae, redatto su formato europeo e tradotto in lingua italiana;
- copia del documento d'identità in corso di validità (nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa);
- copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativo (per i cittadini dei Paesi appartenenti non appartenenti all'U.E.)

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Altresi, nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo. La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
- f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

4. Modalità per la presentazione delle istanze

L'interessato dovrà presentare l'istanza secondo il modello fac-simile di cui all'allegato B) e corredata dai documenti di cui al punto 3. del presente documento, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di posta certificata, personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, del Settore regionale competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" della Direzione regionale "Sanità e Welfare".

5. Verifica dei requisiti, termini e responsabilità del procedimento per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali e costituzione dell'elenco regionale dei professionisti disponibili

Sulle istanze presentate dagli interessati e corredate dai documenti di cui al punto 3. il competente Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." effettuerà le dovute verifiche sul possesso dei requisiti professionali per l'esercizio temporaneo della professione di cui all'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente del Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." della Direzione regionale "Sanità e Welfare".

Il procedimento in oggetto è ad istanza di parte e decorre dal ricevimento della domanda dell'interessato; esso si conclude nel termine di 40 giorni con provvedimento finale espresso.

Ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, i termini di procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di adozione di un provvedimento finale negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

I professionisti risultati idonei alla verifica dei requisiti di cui al punto 3 saranno inseriti in un elenco regionale, stilato in ordine alfabetico, e visionabile dagli interessati attraverso richiesta motivata all'indirizzo di posta certificata: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it

6. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.Lgs. 19 settembre 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679; i dati personali saranno raccolti presso il Settore regionale "Sistemi Organizzati e Risorse Umane del SSR" della Direzione "Sanità e Welfare" per la costituzione dell'elenco regionale dei professionisti disponibili e aventi i requisiti per l'esercizio temporaneo della professione di cui all'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21.